

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI**  
Area Edilizia e Sostenibilità  
Ufficio Edilizia e Logistica

**Gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori di  
"Realizzazione Polo Umanistico di Via Roma - Via Zanfarino - Via Diaz"  
a basso impatto ambientale  
CUP J84G11000070003 - CIG 78606204D4**

**FAQ n. 5 al 11/06/2019**

**Quesito 1**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il certificato ISO 14001 deve essere presentato da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, oppure è sufficiente il possesso da parte della sola Capogruppo.

**Risposta 1**

La capacità da parte dell'appaltatore di essere in grado di adottare ed applicare sistemi di gestione ambientale, mediante apposita certificazione, deve essere dimostrata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d'impresa e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Si ricorda che l'offerente può essere in possesso alternativamente di una registrazione EMAS, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate inoltre altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità.

**Quesito 2**

In relazione al requisito (Certificazione ISO 14001 o equivalente), richiesto al 4° capoverso del punto 3 del paragrafo III.1.1 del Bando di gara, la sottoscritta impresa, partecipando alla gara in qualità di mandante di un R.T.I. di tipo verticale, chiede di conoscere da codesta Spett.le Amministrazione se tale requisito si consideri assolto qualora posseduto dalla sola mandataria del R.T.I. o se, invece, per assolverlo sia necessario ricorrere all'avvalimento di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50.

**Risposta 2**

Vedasi risposta al quesito n. 1. E' possibile l'avvalimento (cfr. Delibera ANAC N. 1129 del 5 dicembre 2018).

**Quesito 3**

1. Categorie di lavoro. Si evidenzia che nell'elaborato Computo Metrico Estimativo Opere Strutturali le lavorazioni edili sono attribuite alla categoria OG2. Si chiede un chiarimento in quanto la stessa non è prevista nel bando e nel disciplinare di gara.
2. Avvalimento. Si chiede conferma che lo strumento dell'avvalimento non possa essere utilizzato per la categoria OG11 mentre che lo stesso possa essere utilizzato per qualificarsi nella categoria OS18-A in quanto la stessa risulta essere inferiore al 10% dell'importo d'appalto.

3. Qualificazione. Ipotizzando un operatore economico qualificato per la categoria prevalente e per il 70% della categoria OG11, si chiede se lo stesso possa qualificarsi nella SIOS, "coprendo" la quota della quale è carente con la propria attestazione SOA nella categoria prevalente e dichiarando il subappalto del 30% della OG11.
4. Riparametrazione. Si chiede se la stessa verrà effettuata singolarmente su ciascun sub-criterio o sui 70 punti.

### **Risposta 3**

1. ~~Trattasi di refuso, valgono le categorie richieste nel bando e nel disciplinare di gara. (risposta cassata vedasi risposta al quesito n. 5)~~
2. Sì.
3. Sì.
4. La riparametrazione avviene esclusivamente sui criteri [ a), b), c) e d) ]. Non sui sub-criteri e non sul totale dei 70 punti (cosiddetta doppia riparametrazione).

### **Quesito 4**

Con riferimento al quesito n. 2 sull'avvalimento della Certificazione ISO 14001, la sottoscritta impresa chiede a codesta Spett.le Amministrazione di chiarire specificatamente se possa inficiare la partecipazione alla gara la circostanza che l'avvalimento sia rilasciato dalla Mandataria in favore della mandante (comma 1 art. 89 D.lgs 50/2016).

### **Risposta 4**

Trova applicazione il parere ANAC: "*Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti speciali, ogni componente di un raggruppamento può avvalersi sia di una impresa terza, esterna al raggruppamento (avvalimento esterno), sia di una impresa facente parte del raggruppamento medesimo (mandataria o mandante) (avvalimento interno)*".

(cfr punto 6.1.2 L'avvalimento esterno ed interno, di garanzia ed operativo - in Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di partecipazione in forma associata alle procedure di affidamento - Ufficio Precontenzioso e Pareri ANAC – febbraio 2019)

### **Quesito 5**

Visto che il CSA a pagina cinque (5) ultimo capoverso recita: "L'edificio è vincolato dalla Soprintendenza ai beni artistici e architettonici, per cui prioritariamente sarà aperto un dialogo costruttivo per raggiungere in breve tempo gli obiettivi previsti". Considerato quanto sopra esposto, visto che l'immobile è sotto tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali, si chiede: Come mai la Categoria Prevalente è la OG 1 e non la Categoria OG 2 come previsto dalla Normativa dei pubblici appalti ?

### **Risposta 5**

La Stazione Appaltante in autotutela sta procedendo alla modifica degli atti di gara prevedendo l'attribuzione della categoria OG2. Si procederà inoltre alla proroga dei termini di presentazione delle offerte.

Si invitano gli operatori economici a monitorare la Piattaforma SardegnaCAT e il Sito istituzionale per successive comunicazioni a seguito delle pubblicazioni ufficiali di rettifica e proroga.

*(al 16/05/2019 - vedasi avviso di rettifica bando e proroga termini del 17/05/2019)*

### **Quesito 6**

In riferimento alle modifiche apportate al bando di gara si chiede conferma che sia consentito l'avvalimento da impresa terza rispetto all'RTI per la certificazione 14001.

### **Risposta 6**

Sì. Si precisa che l'avvalimento è un contratto tra singole imprese, vedasi parere ANAC in risposta al quesito n. 4, "*... ogni componente di un raggruppamento può avvalersi ... di una impresa terza, esterna al raggruppamento (avvalimento esterno). ...*".

### **Quesito 7**

In quanto Consorzio di cooperative ex art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. siamo tenuti ad indicare, ai sensi del successivo art. 48 comma 7, la consorziata esecutrice. Si formula il seguente quesito:

1 - secondo la Vostra interpretazione anche la consorziata esecutrice deve, in base alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 403/2019, essere in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG2?

2 - In caso affermativo per l'intera classifica richiesta dal bando di gara?.

#### **Risposta 7**

1 - Si.

2 - Si.

#### **Quesito 8**

1 - Nel Paragrafo 13.3.2 del disciplinare di gara per le relazioni B, C, D afferma: La commissione non terrà conto di generiche offerte presentate prive di quantificazione economica, sia sul prezzo unitario che della quantità totale offerta". Nel Paragrafo 13.3.3 del disciplinare di gara afferma inoltre: "Le eventuali singole migliori offerte saranno esaminate ai fini della loro valutazione solo se presentate con una quantificazione economica, sia sul prezzo unitario che della quantità totale offerta. Ai fini comparativi la attribuzione da parte dell'offerente del prezzo della singola migliorata deve essere al lordo del ribasso d'asta offerto, si precisa che nella presentazione non deve essere fatto nessun riferimento al ribasso offerto a pena di esclusione dalla gara. All'interno di ogni singola relazione a), b), c) e d) si richiede una quotazione riassuntiva delle migliori offerte, che il concorrente valuta aggiuntive."

Si richiede pertanto alla Stazione appaltante se tali prescrizioni siano da interpretarsi inserendo nelle relazioni b,c,d un computo metrico ESTIMATIVO delle migliori proposte nelle relazioni stesse, senza alcun riferimento all'offerta economica (BUSTA C) e al ribasso in essa offerto.

In caso contrario si richiede quale sia la corretta interpretazione delle richieste del disciplinare sopra riportate.

2 - Nelle relazioni dell'offerta tecnica la copertina e l'indice sono conteggiati nelle pagine totali?

#### **Risposta 8**

1 - E' corretto inserire computi estimativi delle migliori, distinti per relazione. Si precisa che le offerte migliorative SOSTITUTIVE di singole voci di elenco prezzi, o di corpi d'opera, presenti in progetto esecutivo, se accettate dalla Stazione Appaltante, avranno quale prezzo di riferimento quello presente nell'Elenco Prezzi di gara della voce che vanno a sostituire. Le offerte migliorative di singoli elementi AGGIUNTIVI non previsti nel computo di gara dovranno essere comprensivi di prezzo al lordo del ribasso (quale valutazione autonoma da parte del soggetto offerente) e essere incluse nelle relazioni da inserire nella busta B Offerta Tecnica, ciò al fine di permettere una valutazione comparativa da parte dei commissari dei miglioramenti offerti, **l'inserimento di limitati e singoli elementi non deve consentire una ricostruzione dell'offerta globale**, ciò in linea con quanto argomentato nel Parere di precontenzioso ANAC n.171 del 23/10/2013 che di seguito si riporta in estratto: ... e) *nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi strettamente necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi e le analisi dei prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica...*

**Si ricorda che nella presentazione non deve essere fatto nessun riferimento al ribasso offerto a pena di esclusione dalla gara.**

2 - Copertina e indice NON sono conteggiati nelle pagine totali.

#### **Quesito 9**

In merito alla procedura in oggetto, in virtù dell'approvazione in data 06/06/2019 del "Ddl (v. stampato Senato n. 1248) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" in cui il limite di subappalto è definito al 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, si chiede conferma del rispetto di tale limite in contrapposizione a quanto espresso nel disciplinare in gara al punto 8.2, pag.9.

**Risposta 9**

Premesso che l'iter di conversione in legge del DL 18 aprile 2019, n. 32 non si è ancora concluso, per il procedimento in oggetto si ritiene che la percentuale massima subappaltabile del 50%, individuata sulla base della normativa valevole al momento della pubblicazione della gara, debba rimanere invariata.

*F.to Il RUP*

*(Ing. Simone Loddo)*